

Repubblica Italiana
REGIONE SICILIANA



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

Prot. n. 15837 / 88.2017.11 del 06 LUG. 2017 Pos. Coll. e Coord. n.2.

Oggetto: Proposta di incarico dirigenziale a personale direttivo ex Azienda Autonoma "Terme di Sciacca". Richiesta parere.

Assessorato del Territorio e dell'Ambiente
Dipartimento dell'Ambiente
(Rif. Prot. 43439 del 13.6.2017)

e p.c. Dirigente Generale del Dipartimento
della Funzione Pubblica e del Personale

Dipartimento della Funzione Pubblica
e del Personale
Servizio 4 – Gestione giuridica del personale a tempo
determinato

1. Con la nota in riferimento viene chiesto l'avviso dello Scrivente in ordine alla possibilità di affidare un incarico dirigenziale ad *"un dirigente a tempo indeterminato del Ruolo Speciale ad esaurimento ex art. 119 della L.R. 17/2004 e s.m.i. con la qualifica di direttore amministrativo (equiparata alle funzioni dirigenziali del CCRL della dirigenza regionale con Deliberazione di Giunta di Governo n. 88 del 13/3/2008)"*, che manifesta la disponibilità a ricoprire un incarico dirigenziale in applicazione altresì dell'art. 4, comma 4, della L.R. 9/5/2017, n.8.

Viene riferito al riguardo che il dirigente in questione non è al momento titolare di alcun incarico dirigenziale, è utilizzato presso il Dipartimento Energia, dove presta servizio come Funzionario e che, da una ricognizione effettuata, lo stesso non risulta fare parte del Ruolo Unico della Dirigenza.

Il Dipartimento Funzione Pubblica - a cui codesto Dipartimento, con nota n. 41335 del 6 giugno 2017, ha chiesto chiarimenti in merito alla possibilità di contrattualizzare il dipendente in argomento - ha chiarito, con nota n. 66889 del successivo 13 giugno, che al dirigente di cui sopra *"si continuano ad applicare gli istituti del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dirigenti di Aziende Produttrici di Beni e Servizi"* invitando codesto Dipartimento ad acquisire il parere dell'Ufficio Legislativo e Legale.

Viene pertanto richiesto *"un parere circa la legittimità, in base alle norme attualmente in vigore ed allo status giuridico del soggetto di cui trattasi, di procedere all'affidamento di un incarico dirigenziale"*.

2. In ordine alla consultazione richiesta si osserva quanto segue.

MK.

PM

L'art. 6 della L.R. 15 maggio 2000, n.10, rubricato “*Ordinamento della dirigenza*”, ha istituito il ruolo unico della dirigenza suddiviso in due fasce, più una terza transitoria.¹

L'art. 9, comma 5, della stessa legge dispone che gli incarichi dirigenziali “*sono conferiti, per un periodo non inferiore a due anni e non superiore a sette anni, con facoltà di rinnovo, a dirigenti di seconda fascia e per necessità di servizio a dirigenti di terza fascia i quali continuano a mantenere la qualifica di provenienza in possesso di formazione culturale, professionale, capacità e attitudini adeguate alle funzioni da svolgere e che abbiano dimostrato, mediante i risultati conseguiti nell'esperienza lavorativa, l'attitudine ad assumere le responsabilità connesse alle funzioni da svolgere.*”²

Il successivo comma 6, disciplina il caso dei dirigenti a cui non venga conferito incarico dirigenziale.³

In attuazione dell'art. 6, comma 2, della citata l. r. 10/2000, è stato quindi emanato il D.P.Reg. 20 marzo 2000, n. 11, recante disciplina delle modalità di costituzione e tenuta del ruolo unico dei dirigenti dell'Amministrazione regionale.

Infine, l'art. 49, comma 17, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, recita: “*Il Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale aggiorna il ruolo unico della dirigenza con l'individuazione dei dirigenti privi di incarico. Nei casi in cui, a seguito dell'esperimento delle procedure per il conferimento degli incarichi dirigenziali non siano state presentate istanze, al fine del conferimento diretto degli incarichi i dirigenti generali utilizzano l'elenco dei dirigenti privi di incarico*”.

Accanto alle norme di carattere generale sin qui richiamate, si pone l'art. 119 della legge regionale 28 dicembre 2004, n.17, rubricato “*Personale delle aziende delle Terme di Sciacca ed Acireale*”, il quale così dispone:

“1. Il personale di ruolo delle aziende autonome delle Terme di Sciacca ed Acireale, la cui trasformazione in società per azioni è prevista dall'articolo 23 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, confluisce in un ruolo speciale ad esaurimento della Regione siciliana, conservando la posizione giuridica, economica e previdenziale posseduta alla data di trasformazione delle citate aziende”.

2. Il personale confluito viene assegnato, sentite le amministrazioni interessate e le competenti organizzazioni sindacali, rispettivamente alle amministrazioni provinciali e comunali di riferimento o su richiesta, da formularsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presso gli uffici dell'Amministrazione regionale, anche ai fini dell'attribuzione degli incarichi di cui all'articolo 9 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.”⁴

Si segnala che l'ultimo comma della norma sopra citata è stato così modificato, con l'aggiunta dell'ultimo periodo, dall'art. 4, comma 4, della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8.

¹ “*Nell'Amministrazione regionale e negli enti di cui all'articolo 1 la dirigenza è ordinata in un unico ruolo articolato in due fasce, in relazione al livello di professionalità e di responsabilità. La distinzione in fasce ha rilievo agli effetti del trattamento economico ed ai fini del conferimento degli incarichi dirigenziali. Nella prima applicazione della presente legge è altresì istituita una terza fascia in cui è inquadrato il personale con la qualifica di dirigente amministrativo e tecnico o equiparato ai sensi della normativa previgente in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.*”

² Successivamente il comma 6 dell'art. 11 della legge regionale 3.12.2003, n. 20, nel ribadire sostanzialmente il contenuto dell'art. 9 citato, ha disposto, tra l'altro, che: “*(...) La distinzione in fasce non rileva ai soli fini del conferimento dell'incarico di cui al presente comma.*”

³ “*I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi previsti dall'ordinamento regionale. A seconda della complessità dell'attività da esercitare, l'incarico viene attribuito a dirigenti di prima o seconda fascia e successivamente, per motivate necessità di servizio, a dirigenti di terza fascia, i quali continuano a mantenere la qualifica di provenienza.*”

⁴ Con Deliberazione della Giunta di Governo 12 marzo 2008, n. 88, è stata approvata la tabella di corrispondenza di mansioni tra l'ordinamento delle aziende termali e l'ordinamento regionale.

HK.
MN

Poste le superiori premesse - ed in disparte ogni considerazione sullo “*status giuridico del soggetto di cui trattasi*”, sul quale potrà fornire indicazioni il Dipartimento della Funzione Pubblica, cui compete l'adozione dei provvedimenti in materia di personale - si ritiene che la novella disposta con il citato art. 4, comma 4, della l.r. n.8/2017, atteso il suo tenore letterale e il chiaro intento del legislatore, non possa non avere effetti in materia di conferimento degli incarichi dirigenziali, ampliando la possibilità del conferimento degli stessi anche al personale confluito nel ruolo speciale ad esaurimento istituito dall'art. 119 della L.R. n. 17/2004, in possesso dei relativi requisiti, salve in ogni caso le ulteriori disposizioni normative o contrattuali relative al conferimento degli incarichi dirigenziali.

Nei termini che precedono viene resa la consultazione richiesta.

Ai sensi dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P. Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso, presso codesto Dipartimento, inerenti al medesimo.

Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale n.16586/66.98.12 dell'8 settembre 1998, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere, senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati dello scrivente Ufficio.

Il dirigente avvocato
Anna Maria La Vecchia



L'AVVOCATO GENERALE
(Avv. Maria Mattarella)

